

**COMUNE DI LIMONE PIEMONTE**  
Provincia di Cuneo

**NOTA INTEGRATIVA**

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**2024 – 2026**

## **Premessa**

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2023 - 2025 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio 2024-2026 è allo stato quello ordinario stabilito ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000: 31 dicembre 2023.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai

- rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
  - il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
  - tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, confermano, fra l'altro:

- il Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

## LE ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2024 - 2026 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate dalle modifiche normative che hanno impatto sul gettito. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Nei prospetti seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 2.713.164,05

<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 2.670.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€ 2.670.000,00	€ 2.670.000,00	€ 2.670.000,00

Sono stati stanziati anche € 260.000,00 per ravvedimento operoso IMU (gettito conseguito nel 2022 € 272.141,93, previsto nel 2023 € 200.000,00).

Per le previsioni vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi.

Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.

### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 721.905,00		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 725.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€ 728.000,00	€ 730.000,00	€ 730.000,00

Si conferma la necessità di disporre del piano finanziario 2024, che deve essere redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.

Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento.

Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.

La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.

Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento.

Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.

È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.

La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione).

È sempre penalizzato il conferimento in discarica.

I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini.

Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.

Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.

## ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 57.295,67		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 58.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00

Al gettito conseguito nell'anno 2022 va aggiunto il ristoro trasferito dal Ministero a causa dell'emergenza da Covid-19, pari a € 704,33.

La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2022) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2022 + incassi in conto/residui 2023), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.

Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2023, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2024, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2023.

Per il 2025 e il 2026 bisogna considerare che in base alla regola di accertamento l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2023.

## CANONE UNICO

<b>Principali norme di riferimento</b>	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847 Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b> <b>Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi</b>	€ 41.411,59
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio</b>	

<b>precedente Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria</b>	€ 19.601,24		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi</b>	€ 36.500,00		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria</b>	€ 20.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00
<b>Gettito previsto nel triennio Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria</b>	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).

L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge.

Il Comune di Limone Piemonte ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con CC di Consiglio comunale n. 11 in data 29/04/2021.

Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata.

A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).

## IMPOSTA DI SOGGIORNO

<b>Principali norme di riferimento</b>	D.L. n. 50/2017		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 59.542,54		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 60.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00

Al gettito conseguito nell'anno 2022 vanno aggiunti € 23.899,69, pari all'importo del ristoro trasferito dal Ministero a causa dell'emergenza da Covid-19.

L'introito da tale imposta verrà utilizzato esclusivamente per sostenere interventi in materia di turismo.

### **Proventi recupero evasione tributaria**

Per gli accertamenti effettuati direttamente dall'ufficio Tributi e dalla ditta affidataria del servizio sono stati effettuati degli stanziamenti in entrata per il recupero evasione IMU e TARI e per il recupero della TASI. Le previsioni sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti.

### **Proventi sanzioni codice della strada**

La previsione è stata più bassa rispetto agli anni precedenti, considerati i minori proventi dovuti alla drastica riduzione dei passaggi per la chiusura del tunnel del Colle di Tenda, prevista almeno fino a giugno 2024.

## **LE SPESE**

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2023 - 2025 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel D.U.P.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.)**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che, a regime, dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede i seguenti accantonamenti, come evidenziato nella seguente tabella:

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2024	2025	2026
PREVISIONE	100%	100%	100%

RENDICONTO (*)	100%	100%	100%
----------------	------	------	------

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

In via generale, non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Le entrate di incerta riscossione per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

DESCRIZIONE	Note
Proventi recupero evasione tributaria	ICI, IMU, TASI
Canone patrimoniale unico - pubblicità	
Tassa rifiuti	Tari
Proventi da servizi scolastici	Trasporto e tutoraggio
Proventi utilizzo impianti sportivi	
Fitti attivi di fondi rustici	Fondi rustici e fabbricati
Canone patrimoniale unico - occupazione delle aree e degli spazi	
Sovracanoni derivazione acque	
Proventi sanzioni codice della strada	
Violazione di regolamenti, ordinanze	
Violazione norme sicurezza pratica attività sportive	
Introiti e rimborsi diversi	

Il Decreto Ministeriale del 25 luglio 2023 apporta modifiche all'esempio 5 del principio contabile 4/2 riguardante la determinazione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

L'art. 2 del D.M. riporta: "... La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. *media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);*
- b. *rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;*
- c. *media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;*

*... Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente."*

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, a partire dall'esercizio 2024 è stata scelta la modalità c. – Media ponderata.

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Nell'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In

questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per la composizione dell'accantonamento si rimanda all'allegato c).

### **Fondi di riserva**

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

Non facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione, non trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166 del Decreto Legge 174/2012, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** pari ad almeno lo 0,2% delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D.Lgs. n. 267/2000.

## **ALTRI ACCANTONAMENTI / FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### **Fondo di garanzia debiti commerciali**

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di Giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

### **Fondo rischi**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h), in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

### **Fondo a copertura perdite delle Società Partecipate**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Al momento questo fondo non è stato costituito. In relazione ai dati storici, si presume che non sarà necessario valorizzare il fondo in quanto le partecipate dell'Ente non risultavano avere conseguito risultati negativi di esercizio nei precedenti tre esercizi.

### **Accantonamenti per passività potenziali**

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Indennità di fine mandato del sindaco	€ 2.395,68	€ 2.395,68	€ 2.395,68
Fondo oneri rinnovi contrattuali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

### **Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento del trattamento di fine mandato del Sindaco" che non sarà possibile impegnare in quanto fondo ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli stanziamenti degli esercizi precedenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

## **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2022 è dimostrato nell'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 non prevede l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione.

Prevede invece l'utilizzo di quote vincolate da trasferimento statale per spese di progettazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Per la composizione del risultato presunto si rimanda all'allegato a).

## **Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la

formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). Per la composizione del fondo si rimanda all'allegato b).

#### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione e al Piano triennale delle opere pubbliche.

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico di una quota dei proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208).

#### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

#### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

#### **Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

Si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, gli indirizzi internet di pubblicazione dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" sono i seguenti:

**C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese:**

[www.cec-cuneo.it/index.php?id=8292](http://www.cec-cuneo.it/index.php?id=8292)

**C.E.V. Consorzio Energia Veneto:**

[www.consorziocev.it/#trasparente](http://www.consorziocev.it/#trasparente)

**C.S.A.C. Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese:**

[www.csac-cn.it/amministrazionetrasparente/bilanci](http://www.csac-cn.it/amministrazionetrasparente/bilanci)

**Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Cuneo:**

[www.istitutoresistenzacuneo.it/54?testo=60](http://www.istitutoresistenzacuneo.it/54?testo=60)

**A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.:**

[www.acda.it/bilanci-di-esercizio/](http://www.acda.it/bilanci-di-esercizio/)

**A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l.:**

[www.cuneoholiday.com/amministrazione-trasparente/bilanci/](http://www.cuneoholiday.com/amministrazione-trasparente/bilanci/)

**A.C.S.R. Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.A.:**

[www.acsr.it/societa-trasparente/bilanci](http://www.acsr.it/societa-trasparente/bilanci)

**G.A.L. Gruppo di Azione Locale Valli Gesso Vermenagna Pesio S.c. a r.l.:**

[www.galgvp.eu/it/amministrazione-trasparente/103-bilanci.html](http://www.galgvp.eu/it/amministrazione-trasparente/103-bilanci.html)

Limone Piemonte, lì 20/10/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to FENOGLIO Dott.ssa Laura

